

# DPR 600/73: Guida Operativa alla Ritenuta d'Acconto e al Sostituto d'Imposta

## Introduzione: Il "Dietro le Quinte" della Partita IVA

Nel nostro primo viaggio abbiamo scoperto il funzionamento e la neutralità dell'IVA con il D.P.R. 633/72. Ma chi gestisce una Partita IVA sa bene che l'imposta sui consumi è solo una parte del gioco. Esiste un altro pilastro fondamentale che regola la quotidianità di ogni professionista e impresa in Italia: il **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600** [17].

Se il D.P.R. 917/1986 (il TUIR) definisce *quanto* dobbiamo pagare di imposte sul nostro reddito [15], il D.P.R. 600/1973 rappresenta il manuale operativo che stabilisce *come* lo Stato accerta e riscuote quelle imposte [17]. Questo testo introduce e disciplina una delle figure più importanti del nostro ordinamento tributario: il **Sostituto d'Imposta** [88].

Capire questo decreto significa comprendere perché sulle fatture emesse o ricevute compare la voce **"Ritenuta d'Acconto"** [88, 89]. Significa anche imparare a gestire le scadenze e la tenuta dei documenti per evitare sanzioni in caso di controlli dell'Amministrazione finanziaria [3, 269]. Vediamo quindi di scompattare la norma con estrema chiarezza, ricorrendo a esempi numerici pratici e bandendo il burocratese.

## 1. Chi è il Sostituto d'Imposta? (Articoli 23 e 25 D.P.R. 600/1973)

La **sostituzione tributaria** è uno dei meccanismi più efficienti ideati dal legislatore italiano per garantire all'Erario un incasso rapido, certo e diffuso delle imposte sul reddito [88].

In parole semplici, lo Stato delega a determinati soggetti il ruolo di "esattore" [88]. L'**Articolo 23 del D.P.R. 600/1973** individua questi soggetti: società di capitali, enti pubblici, ditte individuali commerciali, società di persone, associazioni e anche le persone fisiche che esercitano imprese o arti e professioni [88].

Quando uno di questi soggetti (il **Sostituto**) paga un compenso per una prestazione professionale, la legge gli impone di non versare l'intero importo al lavoratore autonomo [88, 89]. Deve trattenerne una percentuale e versarla direttamente allo Stato per conto del professionista stesso (il **Sostituto**), a titolo di anticipazione sulle sue imposte [88, 89].

## 2. La Ritenuta d'Acconto del 20%: Come Funziona in Pratica (Articolo 25)

L'**Articolo 25, comma 1, del D.P.R. 600/1973** stabilisce la regola generale per le prestazioni di lavoro autonomo svolte da soggetti residenti in Italia: i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, devono operare all'atto del pagamento una **ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto** con obbligo di rivalsa [88, 89].

Per comprendere appieno l'effetto di questa trattenuta finanziaria, facciamo un esempio numerico semplice.

### Esempio Pratico di Fattura e Pagamento

Immaginiamo che un consulente informatico (in regime ordinario) emetta una fattura a una società cliente per un servizio di sviluppo web del valore di **1.000 €**.

- **Compenso Professionale (Imponibile):** 1.000,00 €
- **IVA (22% applicata sul compenso):** + 220,00 €
- **Totale Fattura:** 1.220,00 €

- **Ritenuta d'Acconto (20% calcolata sull'imponibile di 1.000 €):** - 200,00 € [88, 89]
- **Netto a Pagare (la somma effettivamente versata al consulente):** 1.020,00 €

In questa operazione si compiono tre passaggi distinti:

1. La società cliente versa al consulente soltanto **1.020,00 €**.
2. I restanti **200,00 €** vengono trattenuti dalla società (il Sostituto) [88, 89]. Questa ha l'obbligo di versarli all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento tramite Modello F24.
3. Per il consulente, quei 200,00 € rappresentano un **acconto d'imposta** già pagato. Al momento della dichiarazione dei redditi annuale, egli calcolerà l'IRPEF complessivamente dovuta e potrà sottrarre (scomputare) i 200,00 € già versati dal cliente per suo conto.

### 3. L'Eccezione del Regime Forfettario (Articolo 1, Commi 67 e 69 Legge 190/2014)

Le regole previste dal D.P.R. 600/1973 subiscono deroghe di rilievo per chi adotta il **Regime Forfettario** [89, 90]:

- **Esonero dalla ritenuta subita (Attivo):** Ai sensi dell'**Articolo 1, comma 67 della Legge 190/2014**, i ricavi e i compensi relativi al reddito forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta [89, 274]. Il professionista deve semplicemente rilasciare un'apposita dichiarazione in fattura attestando che il proprio reddito è soggetto all'imposta sostitutiva [89, 274]. Pertanto, nell'esempio precedente, se il consulente fosse forfettario incasserebbe l'intero importo della prestazione (senza subire la ritenuta del 20%) [89].
- **Esonero dall'operare ritenute (Passivo):** L'**Articolo 1, comma 69 della medesima legge** stabilisce che i forfettari non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del D.P.R. 600/1973 [38, 90]. Se un forfettario riceve la fattura da un professionista ordinario (es. il proprio commercialista), pagherà il compenso senza trattenere il 20% [38, 90]. Ha tuttavia l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percipiente a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare la ritenuta [38].
- **La regola per i datori di lavoro:** Attenzione, l'esonero dall'operare le ritenute non si applica qualora il contribuente forfettario corrisponda somme a titolo di lavoro dipendente o assimilato (Articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) [90]. In questo caso egli conserva la veste di sostituto d'imposta e deve trattenere e versare regolarmente le ritenute alla fonte [90].

#### Lo Sforamento dei 100.000 €: Cosa succede alle Ritenute d'Acconto?

Se in corso d'anno gli incassi di un contribuente forfettario superano la soglia critica di **100.000 €**, il regime agevolato cessa immediatamente con effetti straordinari sia sulle ritenute attive sia su quelle passive [83, 88]:

##### A) Impatto sulle Ritenute Attive (Subite dal Professionista)

Il professionista ex-forfettario, ritornato istantaneamente in regime ordinario, deve ricominciare a subire la ritenuta del 20% sui propri compensi [88].

- **Nessun effetto retroattivo sugli incassi passati:** I compensi incassati prima del superamento del limite dei 100.000 € rimangono legittimamente non assoggettati a ritenuta [91].
- **Obbligo a partire dall'incasso di sforamento:** Le ritenute d'acconto devono essere operate **all'atto del pagamento dell'operazione che comporta il superamento dei 100.000 €** e su tutte le prestazioni incassate successivamente, indipendentemente dalla data in cui le fatture sono state originariamente emesse [91, 92, 94]. Se la fattura di sforamento è stata emessa senza ritenuta prima dell'incasso, essa andrà integrata con la ritenuta al momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente [91].

## B) Impatto sulle Ritenute Passive (Operate dall'ex-Forfettario)

Anche nei confronti dei propri fornitori e professionisti, l'ex-forfettario riacquista la qualifica e gli obblighi di sostituto d'imposta [92].

- Tale obbligo scatta **esclusivamente a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento del limite di 100.000 €** [92].
- Sui pagamenti effettuati prima di quel momento non si applica alcuna ritenuta e non si generano obblighi sanzionabili retroattivamente [91, 92].

## 4. Gli Adempimenti del Sostituto: Certificazione Unica (CU) e Modello 770

Chi agisce in qualità di Sostituto d'Imposta (società, ditte o professionisti in regime ordinario che pagano collaboratori o dipendenti) deve adempiere a due obblighi dichiarativi cruciali, disciplinati dal **D.P.R. 322/1998**:

### La Certificazione Unica (CU)

Il sostituto d'imposta ha l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente [3]. Una copia di questa certificazione deve essere rilasciata al professionista sostituito [3]: essa costituisce per lui la prova ufficiale del prelievo subito (pari al 20%) e gli consente di scomputare legittimamente le ritenute in dichiarazione.

### Il Modello 770

È la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta [3]. In questo modello il sostituto riepiloga in modo dettagliato tutte le ritenute operate nell'anno precedente, i relativi versamenti effettuati con il Modello F24, le eventuali compensazioni effettuate e i codici tributo utilizzati [291].

## 5. Tenuta e Conservazione delle Scritture Contabili (Articolo 22)

Il D.P.R. 600/1973 detta anche le regole fondamentali per l'ordinata tenuta dell'archivio documentale di chi esercita un'attività economica, regole applicabili anche ai contribuenti in regime forfettario [8, 37].

L'**Articolo 22 del D.P.R. 600/1973** prescrive l'obbligo di conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali dei documenti ricevuti (comprese le fatture di acquisto e le bollette doganali [8, 35]) e le copie dei documenti emessi.

Dalla lettura del testo normativo emergono due regole temporali ferree:

- 1. Termine di registrazione di 60 giorni:** Le registrazioni nelle scritture contabili cronologiche devono essere eseguite non oltre sessanta giorni dal momento in cui l'operazione assume rilevanza (ossia dall'incasso del ricavo o dal pagamento del costo nel regime di cassa).
- 2. La conservazione illimitata fino all'accertamento:** Le scritture e i documenti obbligatori devono essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre i termini ordinari previsti dal Codice Civile. Se l'ufficio notifica una contestazione, l'obbligo di conservazione si protrae fino alla conclusione definitiva del contenzioso.

## Il Consiglio del Commercialista Senior (Con 30 Anni di Esperienza)

Nessuno ti spiega mai che la ritenuta d'acconto è una **lama a doppio taglio per la cassa aziendale**.

Se sei un **professionista in regime ordinario**, subire la ritenuta del 20% significa che incassi immediatamente il 20% in meno su ogni fattura emessa a società o colleghi [88]. Questo è un eccellente "salvadanaio forzoso" (ti evita

di dover sborsare cifre colossali a titolo di saldo l'anno successivo), ma **riduce drasticamente la tua liquidità mensile**. Nella tua pianificazione finanziaria, devi sempre calcolare il flusso di cassa basandoti sul *netto a pagare* effettivamente ricevuto e mai sul totale imponibile, per evitare pericolose tensioni finanziarie.

Se invece sei tu a dover **operare la ritenuta** sui tuoi fornitori ordinari, ricorda che quei soldi *non sono tuoi*. Sono somme che stai custodendo temporaneamente per conto dello Stato. Il mio consiglio è di creare un conto corrente separato o un "accantonamento virtuale" dove trasferire immediatamente il 20% trattenuto dalle fatture dei tuoi consulenti. Il giorno 16 del mese successivo la scadenza del modello F24 arriva in modo implacabile, e non farsi trovare pronti con la cassa necessaria è uno degli errori più frequenti (e dolorosi) che ho visto commettere sul campo.

*Nel prossimo articolo della nostra serie faremo un salto importantissimo: analizzeremo da vicino la guida completa al **Regime Forfettario**, con le regole di accesso, il calcolo del coefficiente di redditività e le novità sui limiti di ricavi a 85.000 € con sbarramento immediato a 100.000 €. Non perderlo!*

---